



PRONTUARIO PER LA RICHIESTA E LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI DIFENSORI DI SOGGETTI NON ABBIENTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DEI DIFENSORI D'UFFICIO DI IMPUTATI IRREPERIBILI NONCHÈ DEI C.D. INSOLVIBILI,

Il Tribunale di Tivoli, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Tivoli

PREMESSO CHE

- **In data 20 marzo 2017 è stato adottato dal Tribunale di Tivoli, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli e dalla Camera Penale di Tivoli il *PRONTUARIO PER LA RICHIESTA E LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI DIFENSORI DI SOGGETTI NON ABBIENTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DEI DIFENSORI D'UFFICIO DI IMPUTATI IRREPERIBILI NONCHÈ DEI C.D. INSOLVIBILI*;**
- **Che a seguito della intervenuta modifica del DM 55/2014, con l'adozione DM 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, sono state adeguate le tabelle standardizzate di liquidazione;**
- **Che la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia ha pubblicato in data 06.10.2020 il proprio provvedimento ai sensi dell'art. 37 bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in tema di depositi in modalità telematica delle istanze di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, con la quale è previsto che le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;**
- **Che permane la necessità di promuovere e mantenere buone prassi operative che, nel perimetro del vigente dettato normativo, possano agevolare l'esperimento delle procedure per la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la conseguente liquidazione degli onorari, al fine di preservarne la dignità professionale e garantire appieno il diritto di difesa al soggetto non abiente anche tramite l'individuazione di apposita modulistica per la presentazione della domanda e per la liquidazione dei compensi;**
- **Che, al fine di consentire la piena operatività del "Prontuario" già adottato e per adeguarne i precetti alla vigente normativa di riferimento, si rende necessario operare gli adeguamenti che seguono;**

- **Che integralmente si richiamano e si riportano i principi enunciati in premessa nel Prontuario già adottato.** Il Tribunale, la Camera Penale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, nell'elaborare il presente prontuario, hanno avvertito la comune esigenza di promuovere prassi in grado di favorire un tempestivo riconoscimento del beneficio, così da consentire un'immediata ed efficace assistenza difensiva, accelerando i tempi di liquidazione delle competenze professionali anche attraverso procedure di calcolo semplificate, nella consapevolezza che l'Avvocato, al pari del Giudice, garantisce la dignità e la credibilità della funzione giurisdizionale.

Il protocollo ha lo scopo di rendere effettiva la difesa d'ufficio, strumento di straordinaria importanza, *in primis*, per il cittadino che ne usufruisce.

A tal fine, sia l'Avvocatura – garantendo la propria competenza professionale – sia la Magistratura – con un'applicazione corretta dell'istituto di cui all'art. 97 c. IV c.p.p. – operano al fine di assicurare che l'effettività della difesa d'ufficio sia garantita tanto nella forma quanto nella sostanza.

Nel rispetto del dettame normativo le parti hanno convenuto sull'opportunità di adottare le seguenti *“Modalità di presentazione della richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e tabella di liquidazione standardizzata”*, prevedendo delle **ipotesi base** correlate alle varie tipologie processuali, con possibili deroghe solo in casi particolari, in ossequio a quanto stabilito dalla Legge.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente Protocollo tra il TRIBUNALE DI TIVOLI, che interviene nella persona del Presidente F.F. dottor Nicola Di Grazia, il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI, che interviene nella persona del Presidente, Avv. Eliana Lelli e la CAMERA PENALE DI TIVOLI, che interviene nella persona del Presidente, Avv. Fabio Frattini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

a) Istanza di ammissione: modalità di presentazione e contenuto

- Le istanze sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente mediante modalità telematica con firma digitale utilizzando l'indirizzo depositoattipenali.tribunale.tivoli@giustiziacert.it ovvero mediante deposito cartaceo presso l'ufficio spese di giustizia del Tribunale ed allegando tutti i documenti richiesti per l'ammissione. La domanda verrà così acquisita dalla Cancelleria e, una volta evasa, verrà ritrasmessa tramite posta elettronica con indicato il numero di iscrizione a cui far riferimento. La Cancelleria formerà quindi il relativo sotto-fascicolo cartaceo, destinato ad essere inserito nel fascicolo del procedimento.
- Nel corso delle indagini preliminari le istanze di ammissione devono essere presentate con allegazione dell'avviso ex art.415 bis c.p.p. per consentire la necessaria individuazione del procedimento nei registri GIP.

- Nel corso dell'udienza di convalida di arresto o del successivo giudizio direttissimo o di altro procedimento in camera di consiglio, ovvero in dibattimento, l'interessato può dichiarare di riservare la presentazione dell'istanza. Il deposito dell'istanza o dell'integrazione dovranno avvenire nel termine massimo di 20 giorni, come previsto per legge. In tale ipotesi anche la presentazione della nota spese dovrà ritenersi differita al momento del deposito dell'istanza o dell'integrazione.

Documenti da allegare

L'istante deve essere identificabile in modo certo attraverso un valido **documento di identità** (C.I., patente, passaporto) o altro equipollente anche se rilasciato da Stato o Autorità esteri o, comunque, qualora l'istante non sia in possesso di alcun documento di identità e la sua identificazione sia avvenuta mediante C.U.I. detto documento può essere utilizzato anche ai fini della richiesta di ammissione come documento identificativo. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, lo stato, le qualità personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Deve essere allegato lo Stato di famiglia da cui si evincono i dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare.

È necessario indicare il **codice fiscale** dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare di riferimento così come emergenti dal certificato di stato di famiglia.

I cittadini dell'U.E. che risiedono stabilmente in Italia hanno diritto di richiederlo in qualsiasi momento all'Agenzia delle Entrate.

In caso di soggetti extracomunitari o appartenenti all'U.E. che non abbiano residenza in Italia, ma presenti sul territorio dello Stato ovvero in caso di apolidi, questi potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 c. 1 lett. A) del D.P.R. n. 605/73, vale a dire cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.

L'indicazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio, determinato ai sensi dell'art. 76 e 92 D.P.R. n. 115/2002, può essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ferme restando le sanzioni previste in caso di false dichiarazioni.

Occorre indicare espressamente l'anno di imposta a cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva avuto riguardo agli obblighi di presentazione non ancora scaduti (di norma l'anno antecedente a quello di presentazione della domanda), tuttavia l'interessato dovrà dichiarare la permanenza delle condizioni di reddito previste dalla legge; anche con riferimento all'anno solare in corso.

In sede di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'interessato ha la facoltà di dimostrare le eventuali variazioni reddituali *in peius* sopravvenute nell'anno di presentazione della domanda e tali da giustificare il diritto del medesimo al beneficio.

Concorrono al reddito complessivo il reddito del richiedente e quello dei soggetti conviventi nel nucleo familiare, **sempre che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse**, fatte eccezione per le ipotesi di cui all'art. 76 n. 4 D.P.R. 115/2002 **salvo prova contraria**.

Sono "conviventi" oltre al coniuge e i figli, anche se detenuti, il convivente more uxorio e tutti i componenti la famiglia anagrafica; per ogni convivente il limite di reddito previsto dalla

legge per poter usufruire del beneficio di cui al D.P.R. 115/2002 viene aumentato di € 1.032,19.

Nell'indicazione dei redditi devono essere considerati i criteri di seguito indicati: reddito IRPEF al lordo degli oneri deducibili e detraibili; rendita per inabilità permanente; reddito derivante da assegno di mantenimento; redditi da lavoro occasionale, anche se non valutabili ai fini IRPEF; redditi derivanti da locazioni; sussidio di disoccupazione; contributi di solidarietà; pensioni di anzianità; pensioni sociali; pensioni di guerra; rendita da proprietà immobiliari; reddito da lavoro sommerso (“in nero”).

Per il cittadino di Stati non appartenenti alla U.E., sarà sufficiente allegare un'autocertificazione dei redditi prodotti in Italia e all'estero unitamente a copia della comunicazione preventivamente inviata a mezzo pec o raccomandata a/r all'Autorità Consolare di appartenenza, con la quale si chiede di attestare la veridicità di quanto in essa contenuto. Il Magistrato provvederà sulla richiesta di ammissione anche in assenza della risposta dell'Autorità Consolare che non potrà, comunque, da sola costituire motivo di rigetto. Tale risposta, ove pervenga fuori termine, sarà depositata in cancelleria a cura dell'interessato e, ove non pervenga, non potrà essere considerata ostantiva alla prosecuzione del procedimento e alla liquidazione.

Elezione di domicilio

L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato opererà anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto.

La mancanza di elezione di domicilio comporta la notifica di tutte le comunicazioni unicamente alla parte richiedente l'ammissione.

b) Istanza di liquidazione patrocinio a spese dello Stato

Come previsto dall'art.37 bis del dl n. 76/2020 convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n.120 (entrata in vigore il 15.9.2020), tutte le istanze sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica gestita tramite l'applicativo SIAMM, con tutti i documenti richiesti per la liquidazione.

Affinché il Giudice possa emettere immediatamente il decreto, sarà però indispensabile che la richiesta di liquidazione sia presentata nel rispetto degli importi della tabella standardizzata, così da consentire al Giudice il veloce riscontro della corretta adesione ai parametri concordati.

Al momento della richiesta di liquidazione, il difensore avrà cura di depositare:

- istanza di liquidazione (redatta conformemente al presente Protocollo mediante l'applicativo SIAMM);
- decreto di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ove già emesso;
- certificato o autocertificazione di iscrizione dell'Avvocato nominato nell'elenco dei difensori per il patrocinio per i non abbienti.

Nell'eventualità che nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non vi sia stata elezione di domicilio presso il difensore, quest'ultimo potrà depositare – successivamente alla presentazione della domanda e sino all'istanza di liquidazione – apposita dichiarazione.

I criteri sopra citati verranno utilizzati anche per la liquidazione della parte civile costituita ovvero del responsabile civile, qualora si attengano alle tabelle standardizzate indicate nel Protocollo.

2. LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO

- Cittadino italiano residente nello Stato

Al momento della richiesta di liquidazione, il difensore avrà cura di depositare i seguenti documenti, ivi compresi quelli comprovanti l'infruttuoso tentativo di recupero del credito, esclusivamente mediante modalità telematica gestita tramite l'applicativo SIAMM:

- istanza di liquidazione (redatta conformemente al presente Protocollo);
- parcella inviata a mezzo raccomandata a/r all'assistito;
- decreto ingiuntivo;
- atto di precetto notificato;
- certificazione del DAP se non vi è prova della notifica alla parte degli atti esecutivi;

Inoltre, nei soli casi sia già noto che il fascicolo processuale è uscito dalla disponibilità del Tribunale, anche copia dei verbali di udienza comprovanti l'attività svolta dal difensore.

Il Magistrato dovrà procedere a liquidare oltre agli onorari del procedimento penale anche quelli relativi alla procedura esecutiva così come indicato nell'atto di precetto.

In particolare, in ordine alle spese della procedura esecutiva, Il Magistrato procederà tanto alla liquidazione delle spese legali indicate dal Giudice di Pace nel Decreto Ingiuntivo quanto alla liquidazione degli onorari per l'atto di precetto nella misura non inferiore ai minimi indicati nel D.M. 147/2022, pari ad € 118,00.

- **Straniero o apolide residente nello Stato o titolare di permesso di soggiorno o soggetto extracomunitario o appartenente all'U.E. o apolide non residente in Italia ma presenti sul territorio dello Stato**

Al momento della richiesta di liquidazione il difensore avrà cura di depositare i seguenti documenti, esclusivamente mediante modalità telematica gestita tramite l'applicativo SIAMM:

- istanza di liquidazione (redatta conformemente al presente Protocollo);
- richiesta di attestazione del consolato o dell'Ambasciata (ad esclusione degli apolidi) da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nel Paese d'origine. È sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato tempestivamente la richiesta a mezzo pec/mail, raccomandata a/r o fax affinché il giudice provveda alla liquidazione. Qualora la risposta pervenga successivamente l'avvocato si impegnerà a depositarne copia;

- decreto ingiuntivo
 - atto di precetto notificato;
 - certificazione del DAP se non vi è prova della notifica alla parte degli atti esecutivi.
 - Inoltre, nei soli casi sia già noto che il fascicolo processuale è uscito dalla disponibilità del Tribunale, anche copia dei verbali di udienza comprovanti l'attività svolta dal difensore.
- **Imputato irreperibile dichiarato**
 Al momento della richiesta di liquidazione il difensore avrà cura di depositare i seguenti documenti esclusivamente mediante modalità telematica gestita tramite l'applicativo SIAMM:
 - istanza di liquidazione (redatta conformemente al presente Protocollo);
 - decreto di irreperibilità;
 - Inoltre, nei soli casi sia già noto che il fascicolo processuale è uscito dalla disponibilità del Tribunale, anche copia dei verbali di udienza comprovanti l'attività svolta dal difensore.
- **Imputato "irreperibile di fatto"**
 Nell'ipotesi in cui il difensore di ufficio si trovi a difendere un imputato che non sia stato formalmente dichiarato irreperibile dal PM ma lo risulti di fatto – in quanto trasferito in luogo non determinato in atti o non rinvenuto al domicilio dichiarato – il difensore dovrà allegare all'istanza di liquidazione, i seguenti documenti senza necessità di dover iniziare la procedura esecutiva:
 - certificato di residenza:
 - a) se risulta l'individuazione di altro Comune di residenza (ad es. trasferito nel Comune di...), il difensore avrà cura di richiedere certificato presso tale Comune;
 - b) nell'ipotesi in cui dagli atti risulti che l'imputato abbia eletto domicilio presso lo studio dell'Avvocato, sarà sufficiente allegare il certificato di residenza richiesto nel Comune in cui si trova lo studio del difensore;
 - lettera raccomandata a/r inviata presso la residenza dichiarata tornata indietro con la dicitura "trasferito" o "sconosciuto" o "irreperibile"; nella predetta ipotesi *sub b)* sarà sufficiente allegare all'istanza il certificato estratto presso il Comune dove si trova lo studio del difensore;
 - lettera raccomandata a/r inviata presso ogni altro recapito che eventualmente risulti dagli atti del processo;
 - richiesta inoltrata al D.A.P. anche via pec;
 - richiesta di attestazione del Consolato o dell'Ambasciata (ad esclusione degli apolidi) da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nel Paese d'origine nel Paese d'origine. È sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta a mezzo pec, raccomandata a/r o fax affinché il giudice provveda alla liquidazione. Qualora la risposta pervenga successivamente l'Avvocato si impegnerà a depositarne copia.

- Inoltre, nei soli casi sia già noto che il fascicolo processuale è uscito dalla disponibilità del Tribunale, anche copia dei verbali di udienza comprovanti l'attività svolta dal difensore.
- Anche in tali casi l'istanza di liquidazione, in uno ai summenzionati documenti, dovrà essere depositata esclusivamente mediante modalità telematica gestita tramite l'applicativo SIAMM:

Nel caso in cui, nelle more tra l'inizio della procedura esecutiva risultata vana ed il deposito dell'istanza di liquidazione, il fascicolo fosse già stato trasmesso in Corte di Appello, il Tribunale provvederà alla liquidazione degli onorari sulla base della documentazione fornita in copia dalla difesa

Si allega tabella standardizzata da utilizzare per le istanze di liquidazione.

Tivoli, 31 maggio 2024

Il Presidente del Tribunale ff.


Il Presidente della Sezione Penale

Dott. Nicola Di Grazia




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Eliana Lelli



Il Presidente della Camera Penale di Tivoli

Avv. Fabio Fratini



ALLEGATO – TABELLE STANDARDIZZATE DI LIQUIDAZIONE (già ridotte della metà come previsto dall'art. 9 del D.M. 140/12)

GIUDIZI DINANZI AL GIUDICE DI PACE

IPOTESI BASE A

(sentenze ex art. 129 c.p.p. o Sentenze emesse ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p.)

- fase di studio € 189,00
- fase decisoria € 331,00
- totale € 520,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 346,84 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 come modificato dall'art. 1 D.M. 147/2022, oltre I.V.A. e C.P.A.

tariffa minima più alta

IPOTESI BASE B

(sentenze ex art. 129 c.p.p., con fase introduttiva)

- fase di studio € 189,00
- fase introduttiva € 237,00
- fase decisoria € 331,00
- totale € 757,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 504,91 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

tariffa minima più alta

IPOTESI BASE C

(dibattimento ipotesi base)

- fase di studio € 309,00
- fase istruttoria € 518,00
- fase decisoria € 466,00
- totale € 1.293,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 862,43 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE D

(dibattimento ipotesi base, con fase introduttiva)

- fase di studio € 309,00
- fase introduttiva € 362,00
- fase istruttoria € 518,00

- fase decisoria € 466,00
- totale € 1.655,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 1.103,88 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE E

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati)

- fase di studio € 309,00
- fase istruttoria € 756,00
- fase decisoria € 582,00
- totale € 1.647,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 1.098,54 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE F

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati; con fase introduttiva)

- fase di studio € 309,00
- fase introduttiva € 362,00
- fase istruttoria € 756,00
- fase decisoria € 582,00
- totale € 2.009,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 1340,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si richiede la liquidazione, a questa dovranno eventualmente essere applicati i seguenti fattori correttivi automaticamente calcolati dal file excel in caso di

- partecipazione ad ulteriori udienze oltre la prima, ad esclusione di quelle di mero rinvio: + € 150 per ogni ulteriore udienza
- giudizio con oltre tre imputati: + 25%
- giudizio con più di cinque capi d'imputazione: + 30%
- presenza di più assistiti del richiedente: secondo i criteri di legge (art. 12 c. 2 D.M. 55/2014)
- presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i civile/i): secondo i criteri di legge (art. 12 c. 2 D.M. 55/2014)

Gli aumenti sono fissi e vengono determinati ciascuno sulla somma base indicata nelle varie ipotesi, così come automaticamente calcolato dal file Excel che dovrà essere necessariamente utilizzato per il calcolo degli onorari, stampato ed allegato all'istanza di liquidazione.

GIUDIZI FASE G.I.P.

IPOTESI BASE A

(Indagini preliminari senza attività particolari)

- fase di studio € 426,00
- totale € 426,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 284,14 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE B

(Indagini preliminari con interrogatorio o incidente probatorio)

- fase di studio € 426,00
- fase istruttoria € 525,00
- totale € 951,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 634,31 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE C

(udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione)

- fase di studio € 426,00
- fase decisoria € 709,00
- totale € 1.135,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 757,04 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE D

(udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione con atto di opposizione del legale p.o. o memorie del difensore dell'imputato)

- fase di studio € 426,00
- fase introduttiva € 378,00
- fase decisoria € 709,00
- totale € 1.513,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 1.009,17, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

FASE UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

A SEGUITO DI CITAZIONE DIRETTA

IPOTESI BASE A

(sentenze ex art. 129 c.p.p. o Sentenze emesse ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p.)

- fase di studio € 426,00
- fase decisoria € 709,00
- totale € 1.135,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 757,04 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE B

(patteggiamenti)

- fase di studio € 621,00
- fase decisoria € 709,00
- totale € 1.330,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 887,11 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE C

(rito abbreviato semplice)

- fase di studio € 621,00
- fase decisoria € 909,00
- totale € 1.530,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 1.020,51 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE D

(rito abbreviato condizionato, definizione del procedimento con applicazione del lavoro di pubblica utilità o messa alla prova)

- fase di studio euro € 721,00
- fase istruttoria € 520,00
- fase decisoria € 934,00
- totale € 2175,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 1.450,72 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

GIUDIZI FASE G.U.P.

IPOTESI BASE A

(sentenze ex art. 129 c.p.p., incidenti di esecuzione di scarso rilievo o Sentenze emesse ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p.)

- fase di studio € 426,00
- fase decisoria € 709,00
- totale € 1.135,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 757,04 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE B

(patteggiamenti)

- fase di studio € 621,00
- fase decisoria € 709,00
- totale € 1.330,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 887,11 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE C

(convalida di arresto o fermo)

- fase di studio € 426,00
- fase decisoria € 709,00
- totale € 1.135,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 757,04 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE D

(rito abbreviato semplice)

- fase di studio € 426,00
- fase decisoria € 909,00
- totale € 1.335,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 890,44 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE E

(rito abbreviato condizionato, definizione del procedimento con applicazione del lavoro di pubblica utilità o messa alla prova)

- fase di studio euro € 426,00
- fase decisoria € 934,00
- totale € 1.360,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 907,12 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE F

(ipotesi base udienza preliminare)

- fase di studio € 426,00
- fase decisoria € 909,00
- totale € 1.335,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 890,44 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE G

(ipotesi base con fase introduttiva - memorie/costituzione p.c.)

- fase di studio € 426,00
- fase introduttiva € 378,00
- fase decisoria € 909,00
- totale € 1.713,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 1.142,57 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si richiede la liquidazione, a questa dovranno eventualmente essere applicati i seguenti fattori correttivi in caso di:

- partecipazione ad ulteriori udienze oltre la prima, ad esclusione di quelle di mero rinvio: + € 200 per ogni ulteriore udienza
- giudizio per cui l'assistito del richiedente sia detenuto per quella causa: + € 200
- giudizio con oltre tre imputati: + 25%
- giudizio con più di cinque capi d'imputazione: + 30%
- presenza di più assistiti del richiedente: secondo i criteri di legge (art. 12 c. 2 D.M. 55/2014)
- presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i civile/i): secondo i criteri di legge (art. 12 c. 2 D.M. 55/2014)

N.B.

Gli aumenti sono fissi e vengono determinati ciascuno sulla somma base indicata nelle varie ipotesi, così come automaticamente calcolato dal file Excel che dovrà essere necessariamente utilizzato per il calcolo degli onorari, stampato ed allegato all'istanza di liquidazione. Tale file verrà reso disponibile sui siti internet dei firmatari del presente Protocollo.

GIUDIZI CON RITO MONOCRATICO

IPOTESI BASE A

(sentenze ex art. 129 c.p.p. e incidenti di esecuzione di “scarso” rilievo o Sentenze emesse ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p.)

- fase di studio € 237,00
- fase decisoria € 709,00
- totale € 946,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 = € 630,98 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE B

(patteggiamenti)

- fase di studio € 337,00
- fase decisoria € 709,00
- totale € 1046,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 = € 697,68 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE C

(direttissime con convalida conclusa con patteggiamento o rito abbreviato)

- fase di studio € 237,00
- fase istruttoria € 567,00
- fase decisoria € 709,00
- totale € 1.513,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 = € 1.009,17 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE C – BIS

(direttissime con convalida, concluse con giudizio direttissimo celebrato nelle forme del rito ordinario)

- fase di studio € 327,00
- fase istruttoria € 567,00
- fase decisoria € 859,00
- totale € 1.753,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 1.169,25 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE D

(rito abbreviato semplice)

- fase di studio € 337,00
- fase decisoria € 909,00
- totale € 1.246,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 = € 831,08 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE E

(rito abbreviato condizionato, definizione del procedimento con applicazione del lavoro di pubblica utilità o messa alla prova)

- fase di studio € 387,00
- fase istruttoria € 567,00
- fase decisoria € 934,00
- totale € 1.888,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 = € 1.259,29 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE F

(dibattimento ipotesi base)

- fase di studio € 237,00
- fase istruttoria € 567,00
- fase decisoria € 709,00
- totale € 1.513,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 = € 1.009,17 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE G

(ipotesi base con fase introduttiva)

- fase di studio € 237,00
- fase introduttiva € 284,00
- fase istruttoria € 567,00
- fase decisoria € 709,00
- totale € 1.797,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 = € 1.198,59 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE H

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati)

- fase di studio € 237,00
- fase istruttoria € 902,00
- fase decisoria € 1.034,00

- totale € 2.173,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 = € 1.449,39 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

IPOTESI BASE I

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quelle con oltre tre testi esaminati e con fase introduttiva)

- fase di studio € 237,00
- fase introduttiva € 284,00
- fase istruttoria € 902,00
- fase decisoria € 1034,00
- totale € 2.457,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 = € 1.638,81 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre I.V.A. e C.P.A.

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si richiede la liquidazione, a questa dovranno eventualmente essere applicati i seguenti fattori correttivi in caso di:


- partecipazione ad ulteriori udienze oltre la prima, ad esclusione di quelle di mero rinvio: + € 200 per ogni ulteriore udienza
- giudizio per cui l'assistito del richiedente sia detenuto per quella causa: + € 200
- rito collegiale: + 50%
- giudizio con oltre tre imputati: + 25%
- giudizio con più di cinque capi d'imputazione: + 30%
- presenza di più assistiti del richiedente: secondo i criteri di legge (art. 12 c. 2 D.M. 55/2014)
- presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i civile/i): secondo i criteri di legge (art. 12 c. 2 D.M. 55/2014)

Tivoli, 31 maggio 2024

Il Presidente del Tribunale ff.

Il Presidente della Sezione Penale

Dott. Nicola Di Grazia



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Eliana Lelli



Il Presidente della Camera Penale di Tivoli

Avv. Fabio Frattini

